



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

Area Polizia Municipale

ORDINANZA N.77 DEL 11/05/2022

OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) DI MONTEPULCIANO.

IL COMANDANTE

CONSIDERATO che:

- La Zona a Traffico Limitato di Montepulciano è stata istituita per la prima volta a seguito di consultazione referendaria avvenuta nel 1989.
- Dalla sua prima istituzione, la ZTL ha subito varie modifiche, dovute tra l'altro a continui adeguamenti alla vigente normativa in materia specifica.
- Da ultimo, nel 2017 sono stati istituiti i varchi di controllo degli accessi, che hanno consentito una migliore gestione della ZTL, con positive ricadute sulla sicurezza e sulla vivibilità.
- La Giunta Comunale, nei pregressi anni, con propri atti deliberativi ha inteso pedonalizzare 2 tratti di Via di Gracciano nel Corso.
- Attualmente, la disciplina della ZTL di Montepulciano è regolata dalle Ordinanze della Polizia Municipale N. 1/2003 e N. 2/2003.
- Sono pervenute a questa Amministrazione varie richieste, da parte delle persone residenti all'interno della ZTL relative alla carenza di aree parcheggio e, da parte degli esercenti di attività di somministrazione, tese alla ridefinizione degli orari per operazioni di carico e scarico merci, per una migliore fruibilità dell'intero centro storico.
- Tra i vari interventi, la riduzione degli orari ove è consentito l'accesso per operazioni di carico e scarico delle merci all'interno della ZTL può produrre ulteriori benevoli effetti sulla circolazione, che derivano dalla minor presenza di veicoli a motore e dalle positive ricadute in termini di sicurezza, tutela dell'ambiente, rispetto del diritto al riposo e alla quiete pubblica, nonché migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico e artistico e utilizzo degli esercizi di vicinato e di somministrazione in tranquillità.

- La Zona a Traffico Limitato rappresenta oggi, grazie alla possibilità di utilizzare sistemi telematici di controllo degli accessi, uno strumento di notevole efficacia.

DATO ATTO che:

- È obiettivo strategico dell'Amministrazione, alzare ulteriormente la qualità della vita del centro storico di Montepulciano, rafforzando la sua destinazione di luogo di residenza per famiglie e di centro commerciale naturale, nonché di riferimento istituzionale e culturale territoriale oltre che luogo di aggregazione sociale e di passeggio.
- Nel contesto della già esistente Z.T.L. si è verificato un aumento del flusso di cittadini nelle ore diurne, pomeridiane e serali, che hanno eletto tali zone a centro di aggregazione sociale e di passeggio, nonché è sempre più frequente oggetto di visite turistiche.
- Le modifiche della Z.T.L. di Montepulciano possono originare ulteriori benevoli effetti che scaturiscono dalla minore presenza di veicoli a motore e dalle positive ricadute in termini di sicurezza, tutela dell'ambiente, migliore fruibilità del patrimonio culturale-storico e artistico e migliore fruibilità del centro storico.

RITENUTO opportuno, in attuazione di quanto sopra, procedere all'adeguamento funzionale della disciplina che regola la Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico di Montepulciano, confermando la presenza di N. 4 varchi di controllo dei transiti (Porta al Prato con 2 telecamere, Collazzi, San Donato e Fiorenzuola Vecchia), capaci di selezionare l'ingresso dei veicoli autorizzati;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze relative alla disciplina della Zona a Traffico Limitato di Montepulciano, ovvero le Ordinanze N. 1/1998, 48/2003, 74/2006, 153/2006, 115/2009, 182/2009, 172/2010, 37/2011, abrogate dai successivi riferimenti;

VISTA l'ordinanza N. 1/2013 avente ad oggetto "Ordinanza per la nuova disciplina della zona a traffico limitato di Montepulciano Capoluogo;

VISTA l'ordinanza N. 2/2013 avente ad oggetto "Modifica ordinanza N.1 del 01/01/2013 nella parte inerente la disciplina delle aree pedonali nel Centro Storico di Montepulciano Capoluogo";

VISTA l'ordinanza N. 82/2016 avente ad oggetto "Istituzione varchi di controllo della Z.T.L. – modifica ed integrazione ordinanza N.1/2013, riguardante la disciplina dei residenti e non residenti nella Z.T.L.;

VISTA l'ordinanza N. 55/2017 avente ad oggetto "Integrazione ordinanza N. 1/2013";

RITENUTO di dover quindi ridisciplinare il traffico e la circolazione veicolare nel Centro Storico di Montepulciano al fine di garantire l'incolumità dei cittadini oltre che la tutela della salute, la sicurezza urbana, il patrimonio ambientale e culturale e permettere una migliore vivibilità all'interno dello stesso Centro storico;

VISTO l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada che stabilisce, al punto 2), che l'AREA PEDONALE è la "zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio d'emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. I comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali";

VISTO l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada che definisce, al punto n. 54) la ZONA A TRAFFICO LIMITATO l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;

VISTO il comma 9 dell'art. 7 del D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada che prevede che i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e la Zona a

traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N. 75 del 13/04/2022 avente ad oggetto "Nuova disciplina della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) di Montepulciano";

DISPONE

L'organizzazione della disciplina della Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Montepulciano a far data dal **01/06/2022** è regolata con la modalità di seguito indicate.

Che tutta l'area del centro storico di Montepulciano viene definita, ai fini della mobilità, Zona a Traffico Limitato (ZTL);

All'interno di questa area, l'accesso, la circolazione e la sosta sono regolamentati dalla presente ordinanza;

Di vietare il transito a:

- mezzi di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate;
- autocaravan;
- autobus;

Di vietare il transito, da Porta a Prato, ai mezzi di altezza superiore a m. 3,50;

Di vietare il transito, da Via di Ciliano, ai mezzi di altezza superiore a m. 2,50;

Di vietare il transito, da Via di Collazzi, ai mezzi di altezza superiore a m. 2,70;

Di vietare il transito, da Via di San Donato, ai mezzi di altezza superiore a m. 3,70;

Di dare atto che la che la Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Montepulciano è costituita dalle seguenti Zone, meglio riportate nella planimetria allegata (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

- **ZONA A** (parte bassa della Città)

Ingresso: da Porta a Prato o Via di Ciliano;

Transito consentito in: Via di Gracciano nel Corso, Piazza Pasquino da Montepulciano, Via Borgo Buio, Via di Gozzano, Via delle Cantine, Via Fiorita, Via Ruga di Fuori, Via Ruga di Mezzo, Piazza Michelozzo, Via di Ciliano, Via dei Fienili, Spalto delle Mura;

I residenti dal civico 53 al civico 1 e dal civico 28 al civico 2 di via di Gracciano nel Corso, sono autorizzati a circolare in via dell'Erbe, Piazza Santa Lucia e via del Macellino, per poi uscire obbligatoriamente da Porta di Gozzano.

Sosta consentita in: Piazza Savonarola, Piazza Pasquino da Montepulciano, Via Borgo Buio, Via di Gozzano, Via di Ciliano, Spalto delle Mura, area parcheggio San Girolamo;

Uscita: da Porta di Gozzano o Via di Ciliano stessa;

- **ZONA B**

Ingresso: da Via di Collazzi;

Transito consentito in: Via di Collazzi, Vicolo Ricci, Via Piana, Via delle Coste, Via dei Grassi, Vicolo di Collazzi, Via della Polveriera, Via del Torrino, Piazza Santa Lucia, Via del Macellino, Via Borgo Buio, Via di Gozzano;

Sosta consentita in: Via di Collazzi, Via Piana, Via delle Coste, Piazza Santa Lucia;

Uscita: da Porta dei Grassi o Porta di Gozzano;

- **ZONA C**

Ingresso: da Via di Collazzi o Via Fiorenzuola Vecchia;

Transito consentito in: Via di Collazzi, Via Piana, Via delle Erbe, Piazza delle Erbe, Via di Voltaia nel Corso, Via Opio nel Corso, Via di Cagnano, Via Piè al Sasso, Via della Stamperia, Via del Teatro, Piazzetta del Teatro, Vicolo degli Orti, Via delle Spiagge, Via del Poliziano;

Sosta consentita in: Via di Cagnano, Via Piè al sasso;

Uscita: da Porta di Gozzano o Porta delle Farine;

- **ZONA D** (unici autorizzati ad attraversare Piazza Grande)

Ingresso: da Via di Collazzi, Via di San Donato o Via Fiorenzuola Vecchia;

Transito consentito in: Via di San Donato, Vicolo Remoto, Piazza Grande, Vicolo Danesi, Via di Talosa, Via Ricci, Via del Paolino, Piazza San Francesco, Via del Poggiolo, Via degli Archi, Vicolo dell'Unione, Via Piana, Via delle Erbe, Piazza Santa Lucia, Via del Macellino, Via Borgo Buio, Via di Gozzano;

Sosta consentita in: Via San Donato, Via Fiorenzuola Vecchia, Via di Talosa, Via Ricci, Piazza San Francesco, Via del Poggiolo, Piazzetta degli Archi, parcheggio via Piana.

Uscita: da Porta di Gozzano o Porta dei Grassi;

La Zona a Traffico Limitato ha validità tutti i giorni (feriali e festivi) nelle seguenti fasce orarie:

- Dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal 1° maggio al 30 settembre;
- Dalle ore 08.00 alle ore 20.00 nei mesi di aprile e ottobre;
- Dalle ore 08.00 alle ore 17.00 per il rimanente periodo dell'anno;

Negli orari di validità della ZTL sono vietati l'ingresso e la circolazione dei veicoli non autorizzati. Non sono previste deroghe per veicoli con motore elettrico e/o ibrido.

L'ingresso e la circolazione per operazioni di carico e scarico merci sono consentite soltanto dalle ore 07:00 alle ore 11:00, tutti i giorni (feriali e festivi).

La sosta dei veicoli non autorizzati è sempre vietata dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

All'interno della ZTL, la sosta è consentita esclusivamente ai veicoli in possesso di contrassegno "Residenti" o assimilati.

I veicoli non autorizzati, lasciati in sosta nei parcheggi riservati ai residenti, saranno soggetti a rimozione forzata.

Sono fatte salve le particolari limitazioni delle Aree Pedonali urbane presenti all'interno della ZTL, regolate con specifica ordinanza.

La circolazione e la sosta in deroga ai divieti derivanti dall'adozione della presente ordinanza sono stabilite dalle disposizioni previste per ciascuna categoria sotto elencata.

Nella Zona a Traffico Limitato possono essere autorizzati a transitare e sostare, ove consentito, i veicoli appartenenti a:

- 1) **RESIDENTI:**

I componenti di ogni famiglia anagrafica residente all'interno della ZTL, possono essere autorizzati al transito e alla sosta.

L'autorizzazione consente il transito e la sosta nei parcheggi presenti all'interno della propria Zona.

Sono autorizzabili le seguenti tipologie di veicoli: autoveicoli e motoveicoli per il trasporto di persone; dei quali, il proprietario, l'utilizzatore (in caso di leasing) o il titolare del contratto di noleggio a lungo termine, risulti residente all'interno della ZTL.

L'autorizzazione ha validità annuale e, qualora non siano state comunicate variazioni da parte dell'intestatario, si intende automaticamente rinnovata al 31 dicembre di ogni anno solare.
- 2) **PROPRIETARI DI IMMOBILE - non locato a terzi** (civile abitazione e assimilati):

Ai proprietari di immobile ubicato all'interno della Zona a Traffico Limitato, che non sono residenti nella ZTL, può essere rilasciata una sola autorizzazione che consente il solo transito.

L'autorizzazione consente la possibilità di sostare nelle aree destinate ad operazioni di carico/scarico e negli spazi riservati alla sosta dei residenti, per massimo 20 minuti, con esposizione dell'ora di arrivo.

Qualora l'immobile sia intestato a più persone fisiche, le ulteriori autorizzazioni ai cointestatari, saranno rilasciate per il transito finalizzato ad operazioni di carico/scarico.

Sono autorizzabili le stesse tipologie di veicoli previste per i residenti.

L'autorizzazione ha validità annuale e, qualora non siano state comunicate variazioni da parte dell'intestatario, si intende automaticamente rinnovata al 31 dicembre di ogni anno solare.
- 3) **AFFITTUARI DI IMMOBILE non residenti:**

Ai cittadini che sono affittuari di immobile destinato a civile abitazione e/o assimilati - che siano provvisti di regolare contratto di locazione registrato - può essere rilasciata **una sola autorizzazione** che consente il transito all'interno Zona dove ricade l'immobile.

L'autorizzazione consente la possibilità di sostare nelle aree destinate ad operazioni di carico/scarico e negli spazi riservati alla sosta dei residenti, per massimo 20 minuti, con esposizione dell'ora di arrivo.

La validità della autorizzazione sarà commisurata alla durata del contratto stesso.
- 4) **SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE:**

Ai soggetti che devono prestare assistenza domiciliare a persone non autosufficienti residenti in ZTL, può essere rilasciata **una autorizzazione** che consente il transito soltanto nella zona di destinazione e la sosta negli spazi riservati ai residenti per massimo 2 ore, con esposizione dell'orario di arrivo.

L'autorizzazione viene rilasciata previa presentazione di apposita domanda, corredata della certificazione medica attestante lo stato di bisogno di assistenza del familiare.

La validità della autorizzazione è commisurata alla certificazione medica presentata o all'esigenza che ha determinato il rilascio e, comunque, sarà al massimo di 1 anno.

Le autorizzazioni sono rinnovabili previa attestazione della persistenza delle motivazioni del precedente rilascio.
- 5) **SERVIZI ASSISTENZIALI:**

Alle Cooperative sociali o enti ed associazioni ONLUS - che prestano servizi a pagamento o in regime di convenzione con Enti Pubblici o Azienda U.S.L. - può essere rilasciata l'autorizzazione che consente il transito in tutte le zone e la sosta, per massimo 60 minuti, negli spazi riservati ai residenti con esposizione dell'ora d'arrivo.

6) **ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DI MINORI:**

Alle persone che accompagnano o riprendono minori presso l'asilo "Fausto Fumi" (ubicato all'interno della ZTL) può essere rilasciata una singola autorizzazione costituita da contrassegno cartaceo associato ad un numero massimo di 2 targhe di veicoli autorizzabili. L'autorizzazione consente il transito nella sola zona B dove è ubicato l'istituto scolastico, secondo il percorso più breve, ovvero: Via di Collazzi, Via Piana, Piazza Santa Lucia, Via del Macellino, Via Borgo Buio, Via di Gozzano.

Nei pressi dell'istituto scolastico è consentita la sosta negli spazi riservati ai residenti per massimo 10 minuti, con esposizione dell'ora di arrivo.

L'autorizzazione sarà valida per la durata dell'anno scolastico e sarà limitata agli orari scolastici di ingresso e uscita.

7) **ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E CANTIERI:**

Ai titolari di imprese che effettuano lavori di manutenzione, riparazione, installazione e/o costruzione, in cantieri edili presenti all'interno della ZTL, può essere rilasciata una autorizzazione temporanea. È rilasciato un contrassegno per ogni veicolo autorizzato.

L'autorizzazione consente il transito nella zona dove è ubicato il cantiere.

Nel caso in cui il ricovero dei mezzi non possa essere effettuato nell'area di cantiere, può essere autorizzata, in prossimità della stessa, la sosta negli spazi per residenti e dove non espressamente vietato, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 158 del C.d.S..

L'autorizzazione consente anche l'accesso alle Aree Pedonali, all'interno delle quali è ubicato il cantiere, con una breve sosta limitata al tempo strettamente necessario per il carico e scarico dei materiali e delle attrezzature di lavoro. L'autorizzazione avrà una validità massima di un anno.

Il richiedente dovrà presentare istanza nella quale dichiara il tipo di attività svolta dall'impresa, l'ubicazione del cantiere, la natura e la durata dei lavori, allegando l'eventuale documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato.

Sono autorizzabili veicoli intestati alla società, con massa a p.c. inferiore a 3,5 t.

Per autocarri con massa a p.c. superiore a 3,5 t potranno essere rilasciate autorizzazioni nel rispetto di itinerari e condizioni imposte dalla Polizia Municipale.

Per autocarri di massa a p.c. superiore a 7,5 t potranno essere rilasciate autorizzazioni, previa acquisizione del nulla osta da parte dell'Ufficio Manutenzione Patrimonio.

8) **ARTIGIANI E RIPARAZIONI D'URGENZA:**

Ai titolari di imprese che effettuano interventi urgenti di manutenzione, riparazione, installazione, lavori artigianali e/o costruzione all'interno del perimetro della ZTL, per cui non necessita l'installazione del cantiere e per lo svolgimento dei quali è necessario l'utilizzo di veicoli, può essere rilasciata l'autorizzazione.

Contestualmente all'autorizzazione (previo pagamento di quanto dovuto), verrà rilasciato un bollettario numerato, attraverso il quale, il soggetto interessato sarà tenuto ad autocertificare il motivo di ogni ingresso al di fuori dell'orario per operazioni di carico e scarico.

Il richiedente dovrà dimostrare, attraverso il Certificato Camerale, lo svolgimento di una (o più) delle seguenti attività o affini:

- **Impiantistica:** impianti elettrici, idraulici, termici, frigoriferi, ascensori, sicurezza e allarme, telecomunicazione, depurazione, industriali in genere;
- **Igiene:** pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
- **Lavori artigianali:** piccoli interventi edili, falegnameria, vetrai, fabbri, tappezzeri ecc...

Il transito è consentito senza vincoli di orario su tutte le zone, secondo il percorso più breve per raggiungere il luogo dell'intervento.

È consentita la sosta, nei pressi del luogo di intervento negli spazi per residenti e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 158 del C.d.S., con esposizione di apposito contrassegno riportante la dicitura "**ARTIGIANO-RIPARAZIONE D'URGENZA**".

A richiesta del personale addetto ai servizi di Polizia Stradale, dovrà essere esibita un'autocertificazione contenente l'indirizzo e il motivo dell'intervento.

È rilasciato un contrassegno per ogni veicolo autorizzato.

L'autorizzazione ha validità annuale e, qualora non siano state comunicate variazioni da parte della società intestataria, si intende automaticamente rinnovata al 31 dicembre di ogni anno solare.

9) SOCIETA' DI VIGILANZA PRIVATA E TRASPORTO VALORI:

L'autorizzazione è costituita da contrassegno e inserimento in "Lista bianca".

Viene rilasciato un contrassegno per ogni veicolo autorizzato.

L'autorizzazione ha una validità massima di un anno.

L'autorizzazione consente il transito su tutte le zone, senza vincoli di orario.

Per i veicoli attrezzati per il trasporto di valori è consentito il transito in area pedonale.

È consentita la sola fermata, a condizione di non arrecare intralcio.

Sarà necessario presentare certificato camerale dal quale risulti l'attività di vigilanza privata, trasporto valori.

Sono autorizzabili veicoli intestati alla società, con massa a p.c. inferiore a 3,5 t.

10) MEDICI ED ALTRO PERSONALE SANITARIO:

Ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o con il Servizio Sanitario della Regione Toscana (SSRT), che abbiano il proprio ambulatorio o assistiti all'interno della ZTL, e ad altro personale sanitario che deve effettuare visite/prestazioni domiciliari in ZTL (ostetriche, infermieri, fisioterapisti e tecnici ortopedici) può essere rilasciata l'autorizzazione, costituita da un singolo contrassegno riportante un numero massimo di 2 targhe di veicoli. L'autorizzazione consente il transito su tutte le zone senza vincoli di orario e la sosta negli spazi riservati ai residenti.

L'autorizzazione ha validità annuale e, qualora non siano state comunicate variazioni da parte del soggetto intestatario, si intende automaticamente rinnovata al 31 dicembre di ogni anno solare.

I medici sostituiti possono richiedere il rilascio di un'autorizzazione, la quale avrà validità corrispondente al periodo della sostituzione.

11) STRUTTURE RICETTIVE:

I clienti delle strutture ricettive (titolari di Partita IVA) con sede all'interno della ZTL, possono essere autorizzati al transito temporaneo in ZTL per consentire operazioni di carico e scarico bagagli.

La regolarizzazione del transito avverrà a cura della direzione della struttura ricettiva, mediante inserimento della targa del veicolo in "Lista bianca" temporanea per via telematica.

La targa dell'auto del cliente potrà essere inserita in "Lista bianca" per il periodo del soggiorno presso la struttura ricettiva.

Il transito è consentito secondo il percorso più breve per raggiungere la struttura ricettiva di destinazione.

La sosta all'interno della ZTL dei veicoli dei clienti delle strutture ricettive non è mai consentita.

È consentita la sosta, per il tempo massimo di 20 minuti, negli spazi riservati ad operazioni di carico e scarico o, comunque dove consentito nelle immediate vicinanze della struttura ricettiva, con esposizione di contrassegno rilasciato dalla struttura stessa ed indicazione dell'orario di arrivo.

Nell’inserimento in “Lista bianca” dovrà essere riportato il numero identificante la scheda di dichiarazione delle generalità prevista dall’art. 109 del T.U.L.P.S.

Non sono mai autorizzabili veicoli intestati ai dipendenti della struttura ricettiva stessa.

12) AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO/ RAPPRESENTANTI DI PREZIOSI:

Ai rappresentanti, agenti di commercio e dipendenti con la qualifica di viaggiatore, piazzista o equivalenti, con campionario voluminoso, pesante o di valore, che hanno necessità di accedere alla ZTL per lavoro, può essere rilasciata **una autorizzazione**, costituita da un contrassegno riportante una sola targa e inserimento della stessa in “Lista bianca” temporanea.

Ai rappresentanti di preziosi può essere rilasciata un’autorizzazione in deroga agli orari di carico e scarico.

L’autorizzazione consente il transito in tutte le zone e la sosta negli spazi riservati ai residenti per massimo 1 ora, con esposizione dell’orario di arrivo.

Per il rilascio dell’autorizzazione dovrà essere presentato certificato camerale dal quale risulti l’attività di rappresentante, agente di commercio o rappresentante di preziosi.

Per i dipendenti con la qualifica di viaggiatore o piazzista, certificato camerale dell’azienda e attestazione dell’azienda sulla qualifica del dipendente.

13) TRASPORTO FARMACI E/O MEDICINALI:

Le aziende che effettuano il trasporto di farmaci e/o medicinali possono essere autorizzate al transito in ZTL.

L’autorizzazione consente il transito in tutte le zone senza vincoli di orario, per il tempo strettamente necessario a compiere operazioni di carico e scarico.

Il transito è consentito secondo il percorso più breve per raggiungere la farmacia o il luogo di destinazione.

14) INVALIDI:

Ai titolari di contrassegno “Invalidi” - rilasciato ai sensi dell’art. 188 del C.d.S. - può essere rilasciata **una autorizzazione, alla quale è abbinabile un solo veicolo**, indicato dal richiedente in fase di rilascio del contrassegno, ed inserito in “Lista bianca”.

La validità dell’autorizzazione sarà commisurata alla durata del contrassegno in possesso dell’interessato.

In caso di impiego di veicolo diverso da quello abbinato al contrassegno, gli interessati dovranno richiederne, di volta in volta, l’inserimento della targa in “Lista bianca”, con le modalità indicate per il rilascio di permessi occasionali.

Per esigenze saltuarie di invalidi, che non abbiano richiesto l’associazione di veicoli al proprio contrassegno o che utilizzino un veicolo diverso da quelli abbinati, gli interessati potranno richiedere, di volta in volta, l’inserimento della targa in lista bianca, anche a posteriori, entro il giorno feriale successivo all’accesso, mediante procedura telematica o telefonando al numero verde dedicato.

Le varie tipologie di autorizzazioni consentono il transito su tutte le zone e la sosta negli spazi riservati ai residenti.

Non è mai consentita la sosta lungo il corso (Via di Gracciano nel Corso, Piazza delle Erbe, Via di Volataia nel Corso, Via Opio nel Corso, Via del Poliziano) e in Piazza Grande.

I titolari di contrassegno invalidi non residenti nel Comune di Montepulciano, che richiedono l’inserimento permanente (massimo 5 anni e, comunque, fino a scadenza del contrassegno) in “lista bianca”, sono tenuti a presentare dichiarazione attestante la frequente necessità di accedere all’interno della ZTL per cure fisiche, per motivi di lavoro, studio o personali di altra natura.

15) TEMPORANEAMENTE IMPEDITI ALLA DEAMBULAZIONE:

Alle persone con difficoltà alla deambulazione temporanea, che devono recarsi in ZTL per cure fisiche, esigenze lavorative o altre necessità, può essere rilasciata una autorizzazione. La stessa consente il transito nella zona per la quale è stato autorizzato l'accesso e la sosta negli spazi riservati ai residenti per massimo 2 ore, con esposizione dell'orario di arrivo, salvo specifiche e comprovate necessità.

L'autorizzazione viene rilasciata previa presentazione di apposita domanda, corredata della certificazione medica.

La validità dell'autorizzazione sarà commisurata alla certificazione medica presentata e comunque per massimo 6 mesi.

L'autorizzazione è rinnovabile previa attestazione della persistenza delle motivazioni del precedente rilascio.

16) DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA E NUCLEI FAMILIARI CON BAMBINI DI ETA' INFERIORE A 2 ANNI:

Alle donne in stato di gravidanza, residenti nel Comune di Montepulciano, può essere rilasciata **una autorizzazione** per un solo veicolo, che consente il transito e la sosta senza limitazioni di tempo negli spazi residenti.

L'autorizzazione temporanea è rilasciata alla donna in stato di gravidanza o, dopo la nascita del bambino, ad un esercente la responsabilità genitoriale o ad una persona da loro delegata.

L'autorizzazione viene rilasciata previa presentazione di apposita domanda, corredata di della certificazione medica della ASL attestante lo stato di gravidanza con indicazione della data presunta del parto, o dichiarazione attestante la nascita e la residenza del bambino.

Il permesso avrà validità fino al compimento del 2° anno di età del bambino o, in caso di richiesta durante la gravidanza, fino a 2 anni dopo la data presunta del parto.

17) POLIZIA E SOCCORSO:

Per i veicoli dei Corpi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, altre Pubbliche Amministrazioni che svolgono funzioni di "polizia", Vigili del Fuoco, ASL, altri soggetti che svolgono attività di soccorso e per i veicoli privati di personale delle forze dell'ordine e di "Polizia", utilizzati per motivi istituzionali, di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza, è previsto l'inserimento in "Lista bianca permanente" delle targhe. Nel caso di veicoli non riconoscibili a vista con scritte e loghi identificativi, sarà rilasciato anche un contrassegno.

L'autorizzazione consente il transito e la sosta in tutte le zone.

La richiesta deve essere presentata dal Responsabile del Corpo interessato o, per gli altri soggetti aventi diritto, dal legale rappresentante.

Tipologia di veicoli autorizzabili: ambulanze e i veicoli di soccorso, veicoli intestati alle forze di "polizia" ed all'Esercito, intestati ad altre pubbliche amministrazioni ed utilizzati per funzioni di polizia, veicoli intestati ad appartenenti delle forze dell'ordine e di polizia utilizzati per motivi di servizio.

Ai militari dei Carabinieri che lavorano presso la locale caserma situata in piazza Savonarola, può essere rilasciata **una sola autorizzazione costituita da un contrassegno riportante massimo n. 2 targhe**, con inserimento delle stesse in "Lista bianca" permanente.

L'autorizzazione consente il transito nella sola zona A, con obbligo di uscita da via Borgo Buio/Porta di Gozzano, e la sosta negli spazi riservati ai veicoli dei Carabinieri presenti in piazza Savonarola.

La richiesta deve essere presentata dal Comandante di Stazione (per il personale della Stazione) o dal Comandante della Compagnia (per il restante personale).

18) COMUNE DI MONTEPULCIANO E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

Per i veicoli del Comune di Montepulciano è previsto l'inserimento in "Lista bianca permanente" di tutte le targhe dei veicoli.

L'autorizzazione consente il transito in tutte le zone senza vincoli di orario e di sosta.

Alle Pubbliche Amministrazioni viene rilasciata una autorizzazione continuativa, che avrà una durata massima di 5 anni. L'autorizzazione è costituita da un contrassegno ed inserimento in "Lista bianca" e consente il transito in tutte le zone e la sosta in eventuali spazi riservati e per massimo 2 ore negli spazi riservati ai residenti, con esposizione dell'ora d'arrivo.

Al Sindaco, Assessori e Consiglieri del Comune di Montepulciano, alle autorità religiose, alle autorità o alte personalità con comprovate esigenze di sicurezza personale, può essere rilasciata una autorizzazione costituita da un contrassegno associato ad un numero massimo di 2 targhe di veicoli autorizzabili e inserimento in lista bianca.

L'autorizzazione potrà avere una durata variabile, da 1 a 5 anni. Per i titolari di cariche elettive, la durata della validità dell'autorizzazione sarà commisurata a quella del mandato politico.

L'autorizzazione consente il transito in tutti i settori e la sosta, senza limitazioni di tempo, negli spazi riservati ai residenti ZTL.

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione può essere presentata direttamente dall'interessato o attraverso l'amministrazione cui appartiene o che rappresenta.

I dirigenti e il personale amministrativo degli istituti scolastici presenti nel territorio comunale di Montepulciano, possono essere autorizzati al transito temporaneo in ZTL per attività istituzionale.

19) **SERVIZI PUBBLICI E DI PUBBLICA UTILITA':**

Ai soggetti gestori di servizi a rete (energia elettrica, gas, acqua, telefonia, etc.), servizi di igiene ambientale, servizi postali e altri soggetti eroganti servizi pubblici e di pubblica utilità, viene rilasciata l'autorizzazione continuativa.

L'autorizzazione avrà durata massima di 5 anni.

I veicoli operativi della società SEI Toscana sono autorizzati mediante inserimento in "Lista bianca" permanente.

I mezzi di eventuali appaltatori del servizio saranno inseriti in "Lista bianca" temporanea, con durata pari a quella del contratto di appalto.

L'autorizzazione consente il transito in tutte le zone senza vincoli di orario e la sosta per massimo 2 ore negli spazi riservati ai residenti, con esposizione dell'ora d'arrivo.

Per gli autocarri o i veicoli operativi impegnati in interventi di riparazione, è consentita la sosta nei pressi del luogo dell'intervento, a condizione che non sia arrecato intralcio per la circolazione.

20) **TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.):**

I titolari di licenza taxi, taxi merci e di noleggio con conducente (NCC) possono essere autorizzati al transito in ZTL.

L'autorizzazione è costituita dall'inserimento in "Lista bianca" permanente.

Il transito è consentito in tutte le zone senza vincoli di orario.

La sosta dei taxi è consentita soltanto in eventuali spazi loro riservati.

I veicoli con licenza N.C.C. potranno effettuare esclusivamente fermate, per il tempo strettamente necessario alla salita e alla discesa dei clienti, a condizione di non creare intralcio. Ai veicoli con licenza N.C.C non è mai consentita la sosta in ZTL.

Coloro che non sono inseriti nella lista bianca permanente potranno regolarizzare il transito richiedendo l'inserimento della targa del veicolo in "Lista bianca" temporanea mediante procedura telematica.

Per il rilascio dell'autorizzazione è necessaria la presentazione di licenza taxi o di noleggio con conducente (NCC) in corso di validità.

Sono autorizzabili i seguenti veicoli: autovetture e veicoli con massa a p.c. inferiore a 3,5 t.

Le eventuali richieste collegate a categorie o tipologie non previste dalla presente Ordinanza, saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Comando di Polizia Municipale.
Sono revocati tutti i provvedimenti antecedenti alla presente ordinanza.
La Polizia Municipale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia stradale (ex art.12 del D.Lgs. n.285/92), sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione della presente ordinanza.

Comunicazioni previste dalla legge 241/1990

Unità Organizzativa responsabile del procedimento: Area Polizia Municipale

Responsabile del procedimento: Dott. Luca Batignani

Avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, può presentare ricorso: entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento:

- al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nei termini e nei modi previsti dall'art.2 seguenti della Legge 6/12/1971 n° 1034 e successive modifiche ed integrazioni;
- al Ministero dei LL.PP. in merito all'apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92;

entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento:

- al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.

**IL RESPONSABILE DI AREA
BATIGNANI LUCA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005